



Comune di Casalmaiocco

Provincia di Lodi

STATUTO DEL COMUNE DI CASALMAIOCCO (LO)¹ VIGENTE

¹ Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 13 giugno e 23 settembre 1991 con deliberazioni nn. 26 e 45. Esecutive con provvedimento del C.R.C. del 9 ottobre 1991 – n. 10750 .
Pubblicato su B.U.R.L. serie straordinaria inserzioni n. 3/20 del 13 gennaio 1992.

INDICE

**Titolo I
PRINCIPI GENERALI**

**Titolo II
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

**Titolo III
L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E I SERVIZI PUBBLICI**

**Titolo IV
GLI ORGANI E L'AMMINISTRAZIONE**

**Titolo V
LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E I CONTROLLI**

**Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – La comunità di Casalmaiocco e l'Ente Comunale.

1. La popolazione di Casalmaiocco, ordinata nell'Ente Comunale, è autonoma ed esercita la propria sovranità nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione della Repubblica italiana, dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il territorio comunale, come determinato ai sensi di legge, è elemento costitutivo dell'Ente, che su di esso esercita i diritti e le potestà stabiliti dalla legge.

Art. 2 – Finalità dell'Ente Comunale.

1. Il Comune di Casalmaiocco rappresenta e cura gli interessi della comunità e ne favorisce uno sviluppo equilibrato, contribuendo, nei limiti delle risorse disponibili, a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che limitano la libertà e l'uguaglianza di cittadini.

Art. 3 – Governo del territorio comunale.

1. Il Comune promuove e realizza il corretto governo del territorio con il puntuale esercizio dei poteri di pianificazione e di disciplina urbanistica, assicurando la piena tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, tenendo in considerazione la vocazione agricola del territorio.

2. Ogni modificazione del territorio è subordinata a concessione da parte del Sindaco, salvo le diverse ipotesi stabilite dalla legge.

3. I danni arrecati al territorio e all'ambiente producono in capo al Comune il diritto di risarcimento e al ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le deliberazioni ed ogni tipo di decisione idonea a produrre modificazioni sul territorio devono essere adottate previa una ponderata valutazione di impatto ambientale.

Art. 4 – Doveri di imparzialità.

1. Gli Amministratori, il personale e ogni altro soggetto che sotto qualsiasi forma compiano attività per conto del Comune sono tenuti ad agire nell'interesse dell'Ente.

2. In presenza di un interesse personale, anche indiretto, che sia idoneo ad impedire una valutazione obiettiva ed imparziale dell'interesse pubblico, sorge in capo alle persone di cui al comma precedente l'obbligo di astenersi dal compiere l'atto o l'attività.

Titolo II GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 5 – Istanze, petizioni, proposte.

1. I cittadini, singoli e associati, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre necessità relative alla collettività comunale. Il relativo diritto può essere esercitato anche da soggetti non residenti, qualora ne abbiano interesse.

2. I cittadini possono esercitare l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio, mediante la presentazione di una proposta redatta su schema di deliberazione, con le modalità di dettaglio stabilite dal regolamento.

3. Gli organi competenti a ricevere istanze, petizioni o proposte sono tenuti a prenderle in esame entro 30 giorni dalla presentazione. I presentatori sono invitati dall'Amministrazione a partecipare alle riunioni in cui viene effettuato l'esame delle stesse.

Art. 6 – Referendum consultivo.

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale che interessano la collettività comunale, con le modalità disciplinate dal regolamento.

2. Il referendum è indetto:

a) su deliberazione del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

b) su richiesta sottoscritta da un quarto degli elettori.

La richiesta di referendum deve contenere il testo del quesito da sottoporre agli elettori.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme dei sottoscrittori, i requisiti di ammissibilità, l'organo preposto a valutarne l'ammissibilità e le modalità organizzative della consultazione, ivi compreso l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche.

Art. 7 – L'assemblea degli elettori

1. Al fine di favorire la partecipazione popolare all'Amministrazione è istituita l'Assemblea degli Elettori del Comune.

2. L'Assemblea degli elettori ha compiti consultivi ed esprime voti ed istanze agli organi elettivi che hanno l'obbligo di deliberare in merito.

3. Essa è convocata almeno una volta all'anno dal Sindaco, il quale la presiede e svolge la relazione sullo stato del Comune. Le modalità di convocazione, anche su richiesta dei cittadini ed eventualmente su base frazionale, nonché le procedure di svolgimento dei lavori, sono stabilite da un regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Titolo III
L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E I SERVIZI PUBBLICI

Capo I
Procedimenti e atti comunali

Art. 8 – Procedimenti amministrativi comunali.

1. Nei procedimenti amministrativi comunali devono essere acquisiti tutti gli interessi comunque coinvolti dall'emanazione del provvedimento finale, siano essi propri di soggetti singoli o associati, con le modalità di cui alle legge, al presente Statuto e ai regolamenti di attuazione.

2. I soggetti portatori di tali interessi hanno diritto, se facilmente identificabili, di essere tempestivamente avvertiti dell'avvio del procedimento e, in ogni caso, di accedere agli atti interni al procedimento. Essi hanno altresì diritto:

a) di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare se pertinenti;

b) di assistere, eventualmente con l'ausilio di professionisti di fiducia, alle operazioni e agli atti istruttori posti in essere nell'ambito del procedimento;

c) di essere informalmente sentiti dagli organi competenti, personalmente o a mezzo di incaricati.

3. Con regolamento comunale sono previste idonee forme di partecipazione dei cittadini ai procedimenti relativi agli atti aventi carattere generale.

Art. 9 – Accordi, convenzioni, contratti

1. Allo scopo di accelerare lo svolgimento dell'azione amministrativa e disciplinare con maggiore stabilità e precisione i comportamenti propri e dei privati, il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, favorisce la conclusione di accordi con gli interessati, senza pregiudizio dei diritti e degli interessi legittimi dei terzi.

2. Il regolamento comunale sui contratti, nel rispetto delle norme di legge, della normativa comunitaria e delle indicazioni contenute nel presente Statuto, precisa il rispettivo ambito di utilizzo delle diverse forme convenzionali e disciplina il procedimento di formazione delle stesse, e le norme, integrative rispetto a quelle dettate dalla legge, inerenti allo svolgimento del rapporto.

Capo II
I servizi pubblici comunali

Art. 10 – Piano dei servizi e istituzione di nuovi servizi.

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legge sulla base di un atto a carattere programmatico che individua quelli ritenuti essenziali e stabilisce i criteri per la scelta delle forme di gestione.

2. Tale atto costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica da approvarsi unitamente al bilancio di previsione per l'anno successivo.

3. Nella predisposizione del piano l'Amministrazione Comunale tiene debitamente conto delle proposte e delle istanze formulate dai cittadini, da essa stessa opportunamente sollecitate attraverso idonee forme di consultazione.

4. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione di nuovi servizi in attuazione delle previsioni del piano di cui al primo comma. Qualora, in relazione a circostanze particolari, appaia opportuna l'assunzione di servizi diversi da quelli previsti nel piano, il Consiglio provvede con deliberazione adeguatamente motivata.

5. La deliberazione di istituzione del servizio determina la forma di gestione prescelta, previa valutazione comparativa delle diverse soluzioni possibili, effettuata sulla base dei criteri generali indicati dalla legge e dal piano e tenendo conto anche delle forme associative e di cooperazione contemplate dalla legge.

Art. 11 – Gestione in economia.

1. Quando un servizio pubblico è gestito in economia un apposito regolamento individua l'ufficio preposto alla gestione e ne disciplina il funzionamento, le responsabilità, le dotazioni patrimoniali, i controlli interni a cui è sottoposto nonché le forme di raccordo con le altre attività dell'Amministrazione Comunale.

2. Nell'ambito dell'esercizio in economia possono essere affidati in appalto a privati specifici compiti inerenti al servizio, restando in ogni caso affidate al competente ufficio comunale la gestione e la responsabilità complessive del medesimo.

Art. 12 – Gestione in concessione.

1. L'affidamento dei servizi in concessione avviene nelle forme stabilite dalla legge e specificate nel regolamento comunale sui contratti. Laddove il servizio possa venire attribuito a trattativa privata, dev'essere comunque data idonea pubblicità all'intenzione dell'Amministrazione di affidare il servizio ed effettuata un'approfondita valutazione comparativa dei soggetti aspiranti.

2. Nella convenzione di concessione devono essere previste adeguate forme di indirizzo e di controllo dell'attività del concessionario al fine di garantire che la stessa sia effettivamente funzionante al soddisfacimento delle finalità pubbliche per le quali il servizio è stato istituito e di assicurare che al servizio medesimo possano accedere senza ingiustificate discriminazioni tutti i cittadini. Nella convenzione devono altresì venire definiti i criteri per la determinazione della tariffa per l'erogazione del servizio, che dovrà essere in ogni caso commisurata ai costi di gestione, nonché le forme di revisione e di controllo a cui la contabilità e i bilanci dell'impresa concessionaria dovranno essere assoggettati per assicurarne l'assoluta trasparenza.

3. Per lo svolgimento delle attività di carattere sociale senza rilevanza imprenditoriale, il Comune, ove non ritenga necessaria la costituzione di apposita istituzione, valorizza l'apporto delle associazioni di volontariato, affidando ad esse in concessione il relativo servizio. Nella convenzione di concessione sono disciplinati, nel rispetto del regolamento comunale sulle sovvenzioni, l'erogazione alle associazioni concessionarie di contributi sul costo del servizio e l'uso da parte delle stesse di strutture e beni del Comune.

4. Anche quando non vi è l'attribuzione della responsabilità di un servizio sociale, e quindi l'affidamento in concessione del medesimo, il Comune può promuovere l'azione svolta per fini sociali dalle associazioni di volontariato concludendo con esse convenzioni che, nel disciplinarne ed indirizzarne l'attività, prevedano a loro favore la corresponsione di contributi e la messa a disposizione di strutture comunali.

Art. 13 – Aziende speciali

1. Le aziende speciali, costituite dal Comune per lo svolgimento di uno o più servizi aventi rilevanza imprenditoriale, sono rette dalle norme di legge e dal proprio statuto, che è approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Il Presidente e i membri del consiglio di amministrazione dell'azienda sono nominati dal Consiglio Comunale, nel numero stabilito dallo statuto dell'azienda, su proposta del Sindaco, tra coloro che posseggano esperienza e professionalità adeguate alla gestione del servizio o dei servizi cui l'azienda è preposta. Non possono essere nominati coloro che rivestono la carica di consigliere comunale, provinciale o regionale nonché gli assessori che non rivestono la carica di consigliere comunale.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili per una sola volta. Il consiglio può essere revocato prima della scadenza del Consiglio Comunale, con deliberazione congruamente motivata, per ragioni inerenti al negativo andamento della gestione o per gravi e ripetute violazioni degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.

4. Il direttore dell'azienda è nominato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è scelto tra persone di comprovata esperienza manageriale e di specifica competenza. Può essere revocato prima della scadenza del suo mandato dallo stesso consiglio di amministrazione per i motivi indicati nello statuto dell'azienda.

Art. 14 – Istituzioni.

L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni che vengano costituite per lo svolgimento di servizi non aventi rilevanza imprenditoriale sono disciplinati da apposito regolamento da approvarsi con la stessa delibera che ne dispone la costituzione.

Art. 15 – Società per azioni.

1. Le società per azioni costituite per la gestione di uno o più servizi aventi rilevanza imprenditoriale sono disciplinate dalle disposizioni di legge e dal relativo atto costitutivo.

2. La volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla creazione di una società per azioni deve venire adeguatamente pubblicizzata; e gli eventuali soci privati devono essere scelti dall'Amministrazione mediante un'approfondita valutazione comparativa tra tutti gli aspiranti.

3. Il Comune può aderire con partecipazioni di minoranza a società costituite con la partecipazione di altri enti pubblici per la gestione anche nel suo territorio di uno o più servizi pubblici.

Art. 16 – Forme associate e di cooperazione.

1. Laddove appaia opportuno per realizzare l'ottimizzazione della dimensione territoriale dei servizi, il Comune s'impegna a promuovere la conclusione di convenzioni con altri Enti locali ovvero la costituzione di consorzi od unioni per la gestione in comune dei servizi stessi.

2. La stipulazione di convenzioni e la costituzione di consorzi od unioni, come pure la conclusione di accordi di programma per l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono l'azione coordinata di più enti pubblici, può essere sollecitata dalla popolazione comunale con proposte ed istanze, sulle quali l'Amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi.

Titolo IV GLI ORGANI E L'AMMINISTRAZIONE

Capo I Il Consiglio Comunale

Art. 17 – Ruolo e competenze

1. Il Consiglio Comunale ha compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo nei confronti degli organi di governo dell'Ente e degli uffici.

2. Le competenze del Consiglio sono quelle previste dalla legge.

3. All'inizio di ogni anno il Consiglio, su proposta della Giunta, determina in via generale gli obiettivi e le attività che il Comune si impegna a realizzare, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle istanze e proposte dei cittadini.

4. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, potrà richiedere dati e informazioni al Sindaco e alla Giunta su specifici argomenti, nonché istituire per gravi ragioni commissioni per lo svolgimento di indagini conoscitive ed inchieste.

Art. 18 – Funzionamento.

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.

2. Esso adotta il proprio regolamento con il quale sono disciplinate la modalità di convocazione e di funzionamento, nonché l'istituzione e l'attività delle commissioni consiliari.

3. Il regolamento consiliare disciplina altresì i diritti ed i doveri dei consiglieri, la pubblicità delle attività del Consiglio e delle commissioni, i procedimenti relativi alle nomine e alle designazioni di competenza del Consiglio stesso.

Capo II Il Sindaco

Art. 19 – Competenze

1. Il Sindaco è l'organo che ha la rappresentanza del Comune; è capo dell'Amministrazione Comunale e sovrintende al funzionamento degli organi, dei servizi e degli uffici.

2. Il Sindaco inoltre:

a) convoca e presiede l'Assemblea degli elettori, il Consiglio e la Giunta;

b) promuove e coordina l'attività degli Assessori;

c) promuove e conclude gli accordi di programma, le convenzioni e ogni altro negozio di diritto pubblico e privato, previa deliberazione della Giunta e del Consiglio, secondo le rispettive competenze, nei casi previsti dalla legge;

d) indice i referendum comunali e le altre forme di consultazione;

e) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, previsti dalla normativa vigente;

f) agisce e resiste in giudizio nell'interesse del Comune;

g) è l'Ufficiale di Governo secondo le attribuzioni della legge, alla cui esecuzione sovrintende;

h) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura degli altri uffici pubblici al fine di favorire l'accesso degli utenti e una migliore qualità della vita;

i) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

3. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori, al Segretario Comunale ed ai funzionari apicali l'adozione di atti e l'esercizio di funzioni attribuiti alla sua competenza, fermo restando il potere di provvedere direttamente, nonché di sospendere ed annullare, per motivi di legittimità e di merito, gli atti posti in essere dal soggetto delegato. Delle deleghe rilasciate deve essere data comunicazione alla Giunta, al Consiglio e al pubblico.

4. Il Sindaco nomina tra gli Assessori il Vice Sindaco e ne determina le funzioni.

Capo III La Giunta Comunale

Art. 20 – Ruolo e competenze.

1. La Giunta Comunale è l'organo a competenza generale del Comune.

2. Essa attua gli indirizzi politico-amministrativi del Consiglio, a cui riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma e sulla propria attività, nonché su specifici argomenti, ogniqualvolta il Consiglio ne faccia espressa richiesta. Ha funzioni di proposta e di impulso in ordine agli atti di competenza del Consiglio.

Art. 21 – Composizione.²

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro Assessori, nominati con le modalità stabilite dalla legge.³

Art. 22 – Esercizio delle funzioni.

1. La Giunta esercita le proprie funzioni deliberative in forma collegiale, con le modalità stabilite dal proprio regolamento interno. Tutte le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza semplice, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dal regolamento. Il voto è palese eccetto che per le deliberazioni riguardanti nomine, designazioni o comunque persone, per le quali si procede a scrutinio segreto.

2. Il documento programmatico approvato contestualmente all'elezione prevede la ripartizione dell'attività della Giunta in settori omogenei provvedendo nel contempo ad individuare gli Assessori preposti ai medesimi. Il Consiglio può successivamente, su proposta del Sindaco, deliberare la modifica a tale ripartizione.

3. Il Sindaco può delegare agli Assessori l'esercizio delle funzioni statali e regionali ad esso assegnate dalla legge.

² 1^a Modifica adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 giugno 1994 con deliberazione n. 20. Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 28 luglio 1994 – n. 39878 e pubblicata sul B.U.R.L. serie straordinaria inserzioni n. 20/B del 15 maggio 1995:

Art. 21 Composizione:

Comma 1 – La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori, nominati con le modalità stabilite dalla legge.

Comma 2 – Il Sindaco può nominare Assessore non più di un cittadino prescelto al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti per i consiglieri.

³ **2^a Modifica adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 dicembre 1999 con deliberazione n. 54. Esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO. del 5 gennaio 2000 – n. 139 e pubblicata sul B.U.R.L. serie straordinaria inserzioni n. 7/3 del 14 febbraio 2000.**

Capo IV

L'ordinamento degli uffici

Art. 23 – Il Personale.

1. Gli uffici comunali sono ripartiti in settori funzionali, in coerenza con gli obiettivi indicati nel documento programmatico e in modo da assicurare l'esercizio efficace dell'attività.
2. La pianta organica del personale è deliberata dal Consiglio.
3. Con regolamento vengono disciplinati:
 - a) il funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - b) le procedure di assunzione;
 - c) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti;
 - d) le modalità di esercizio dell'azione disciplinare;
 - e) le modalità di conferimento delle collaborazioni esterne e degli incarichi professionali;
4. L'Ente Comunale garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali e promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Art. 24 – Il Segretario Comunale.

1. Il Segretario Comunale esercita le funzioni conferitegli dalla legge, nel rispetto delle direttive del Sindaco e collaborando al perseguimento degli obiettivi dell'Ente Comunale.
2. In assenza di funzionari di livello dirigenziale compete al Segretario Comunale la direzione degli Uffici e dei servizi e la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso.

Art. 25 – Incompatibilità.

1. I dipendenti comunali non possono svolgere attività lavorative a favore di terzi, né svolgere attività professionali, commerciali e imprenditoriali.
2. In deroga al divieto di cui al comma precedente possono essere espressamente autorizzate, con deliberazione di Giunta, quelle attività che per caratteristiche e modalità di svolgimento non presentino profili di conflitto di interessi e non interferiscano in alcun modo con l'attività dell'Ente ed il buon andamento degli uffici.

Titolo V

LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E I CONTROLLI

Art. 26 – Programmazione finanziaria e regolamento di contabilità.

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento.

2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili vengono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi e valutazione, parametri e scritture contabili che consentano il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione, sui costi economici dei servizi, sull'uso del patrimonio e delle risorse umane, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e l'analisi delle cause degli scostamenti e delle misure per eliminarli.

4. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili sono predisposti dalla Giunta Comunale. Prima di essere deliberati dal Consiglio, devono essere resi disponibili per la consultazione da parte dei Consiglieri e della popolazione, nelle forme e nei tempi stabiliti dal regolamento.

Art. 27 – Gestione del bilancio e controllo economico-finanziario.

1. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta, collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente.

2. Gli Assessori sono tenuti a verificare trimestralmente la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'Amministrazione con riferimento agli strumenti della programmazione finanziaria e ne riferiscono alla Giunta.

3. La Giunta fornisce al Consiglio, con le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, i dati e le informazioni attinenti alla gestione economico-finanziaria.

4. Il regolamento di contabilità disciplina altresì le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Art. 28 – Revisione dei conti.

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni stabilite dalla legge nelle forme stabilite dal regolamento di contabilità. In particolare, il regolamento disciplina i modi di collaborazione e assistenza all'attività del Consiglio e della Giunta.

2. Il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Amministrazione. Gli uffici e gli Amministratori sono tenuti a fornire al Revisore i dati e le informazioni richieste e ad apprestare il supporto organizzativo necessario all'espletamento dei suoi compiti.

Art. 29 – Demanio e patrimonio.

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio che amministra e gestisce in conformità alla legge.

2. Il regolamento di contabilità disciplina ulteriormente l'amministrazione del patrimonio, dettando in particolare disposizioni sulla tenuta degli inventari.

Titolo VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 – Termine per l'adozione dei regolamenti.

1. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale adotta gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, per i quali non sia previsto un diverso termine dalla legge, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto stesso, previa una ricognizione di tutte le norme regolamentari vigenti nell'ordinamento comunale al fine di adeguarle o abrogarle espressamente in conformità alla legge e al presente Statuto.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a dargli attuazione, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto con esso compatibili.

Art. 31 – Ricognizione dei servizi pubblici in atto.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto il Comune effettua una ricognizione completa dei propri servizi, al fine di accertare se le forme di gestione in atto siano, anche in relazione all'ambito territoriale, le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto e, in particolare, dei principi di efficienza, economicità e trasparenza dell'esercizio.

2. Delle risultanze della ricognizione di cui al comma precedente, che dovranno essere oggetto di un'apposita seduta del Consiglio, l'Amministrazione tiene adeguatamente conto nella predisposizione del piano dei servizi per l'anno successivo.

Art. 32 – Verifica e revisione dello Statuto.

1. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto ed entro i successivi 180 giorni, il Consiglio Comunale provvede ad una verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione della popolazione e assicurando la massima informazione di cittadini sul procedimento di verifica.

2. L'iniziativa per la modificazione dello Statuto compete a ciascun consigliere, alla Giunta e a un quinto degli elettori. Le relative proposte sono depositate presso gli uffici del Comune per almeno trenta giorni e di esse è data idonea informazione ai cittadini.

3. La deliberazione di revisione è adottata dal Consiglio nelle forme previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto.

Art. 33 – Entrata in vigore, pubblicazione e forza giuridica.

1. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

3. Il rispetto delle norme dello Statuto costituisce il requisito di legittimità degli atti comunali. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.